

TABELLA DI CONCORDANZA

Direttiva	normativa vigente	testo modificato dallo schema di D.Lgs. o osservazioni a norme non trasposte
<i>Articolo 1</i>		
Oggetto e ambito di applicazione		
1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.		
2. La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, che è soggetto alle norme specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 2017/1371.		
<i>Articolo 2</i>		
Definizioni		
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:		Non è stato necessario introdurre una specifica norma contenente le definizioni, in ragione della strutturazione dell'intervento normativo, adottato secondo la tecnica della novellazione di disposizioni già presenti nell'ordinamento interno.
1) «attività criminosa»: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una		v. sotto artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.



<p>soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi. In ogni caso, i reati che rientrano nelle categorie seguenti sono considerati un'attività criminosa:</p>		
<p>a) partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI;</p>		
<p>b) terrorismo, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>		
<p>c) tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio;</p>		
<p>d) sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p>		
<p>e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio;</p>		
<p>f) traffico illecito di armi;</p>		
<p>g) traffico illecito di beni rubati e altri beni;</p>		



h) corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio;		
i) frode, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ;		
j) falsificazione di moneta, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;		
k) contraffazione e pirateria di prodotti;		
l) reati ambientali, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;		
m) omicidio, lesioni fisiche gravi;		
n) rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;		
o) rapina o furto;		
p) contrabbando;		
q) reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale;		
r) estorsione;		



s) contraffazione;		
t) pirateria;		
u) abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;		
v) criminalità informatica, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;		
2) «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;		
3) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.		
<i>Articolo 3</i>		
Reati di riciclaggio		
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati:		



<p>a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;</p>	<p>Art. 648 bis ("Riciclaggio") codice penale Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Art. 648 bis ("Riciclaggio") codice penale Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000 La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	<p>Art. 648 ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") codice penale Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>Art. 648 ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") codice penale Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p>



		<p>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<p>b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell'ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un'attività criminosa;</p>	<p>v. sopra art. 648 bis codice penale</p>	<p>v. sopra art. 648 bis codice penale</p>
<p>c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro</p>	<p>Art. 648 ("Ricettazione") codice penale Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista,</p>	<p>Art. 648 ("Ricettazione") codice penale Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od</p>



ricezione, che i beni provengono da un'attività criminosa.

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.1).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

v. anche art. 512 bis codice penale

occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.1).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.



<p>2. Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l'autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un'attività criminosa.</p>		<p>Intervento non attuato in quanto discrezionale</p>



3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:		
a) l'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni non sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2;		L'esistenza di una condanna precedente o simultanea per l'attività criminosa da cui provengono i beni non è richiesta ai fini della condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2.
b) una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 sia possibile qualora si accerti che i beni provengono da un'attività criminosa, senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività criminosa, compresa l'identità dell'autore;		I reati di ricettazione e riciclaggio sono puniti qualora sussista la volontà e consapevolezza della condotta (dolo); la prova della conoscenza dell'illecita provenienza del bene è desumibile anche dalla mancata giustificazione in merito al possesso di beni di provenienza illecita. Il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Fattispecie relativa a ricettazione di munizioni da guerra). <i>Sez. 1 - , Sentenza n. 46419 del 18/09/2019; Sez. 1; Sentenza n. 29486 del 26/06/2013</i>
c) i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 si estendano ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca		La Corte di Cassazione ha statuito, in ordine al delitto commesso all'estero dallo straniero come presupposto del reato di cui all'art. 648 c.p., che "Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è irrilevante che il delitto cui esso accede sia stato



un'attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale.

commesso in Italia oppure all'estero, e non è richiesto che la provenienza delle cose ricettate sia delittuosa per l'ordinamento giuridico dello stato estero, mentre è necessario che essa sia considerata tale dal nostro ordinamento giuridico. Pertanto, anche nel caso in cui le cose o il denaro, che siano state acquistate, ricevute od occultate nello stato italiano con la consapevolezza della loro illecita provenienza, provengano da delitto commesso all'estero, ad opera e in danno di uno straniero, sussiste il delitto di cui all'art 648 c.p. se il fatto presupposto sia considerato, secondo il nostro ordinamento giuridico, delitto perseguibile di ufficio: (Cass. Sez. 2, n. 87 del 17.1.68, dep. 23.4.68, rv. 107659).

In seguito la giurisprudenza ha esteso il concetto di delitto presupposto di ricettazione a qualsiasi delitto anteriore, ancorché non accertato giudizialmente, magari per difetto di una condizione procedibilità (cfr. Cass. Sez. 2, n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2, n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2, n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1, n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. 2, n. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5, n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. 2, n. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2, n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85; Cass. Sez. 2, n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2, n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2, n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6, n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4, n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97). E condizioni di procedibilità sono anche quelle previste dall'art.10 c.p. riguardo a delitto commesso all'estero da uno straniero ai danni di un cittadino (nella fattispecie, art. 473 c.p. ai danni di una società italiana come la Martini Alviere), di guisa che la loro mancanza - alla stregua della summenzionata giurisprudenza - non incide sulla configurabilità del delitto



		<p>presupposto ai fini dell'art. 648 c.p. è parte della motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 22343 del 04/05/2010 Ud. (dep. 11/06/2010) Rv. 247527 - 01</p> <p>La mancanza di una condizione di procedibilità (nella specie, di quella prevista dall'art. 10 cod. pen. in relazione alla commissione all'estero, da parte di uno straniero, del delitto di cui all'art. 473 cod. pen. ai danni di un cittadino italiano) non incide sulla configurabilità del delitto presupposto ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione.</p> <p>Nello stesso senso v. anche Corte di Cassazione, sent. n. 23679 del 7.8.2020</p>
<p>4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli Stati membri possono altresì esigere che la condotta in questione costituisca reato ai sensi del diritto nazionale dell'altro Stato membro o del paese terzo in cui la condotta è posta in atto, tranne nel caso in cui tale condotta rientri fra i reati di cui all'articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h), e definiti dal diritto applicabile dell'Unione.</p>		<p>Intervento non attuato in quanto discrezionale</p>
<p>5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l'attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato.</p>	<p>Art. 648 ter.1 ("Autoriciclaggio") codice penale</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di</p>	<p>Art. 648 ter.1 ("Autoriciclaggio") codice penale</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel</p>



	<p>un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	<p>massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<i>Articolo 4</i>		
Concorso, istigazione e tentativo		
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il concorso, l'istigazione e il tentativo in relazione a uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili come reati.</p>	<p>Artt. 110, 56, 115 e 414 codice penale</p>	
<i>Articolo 5</i>		



Sanzioni per le persone fisiche		
<p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.</p>	<p>v. sanzioni previste articoli sopra riportati: art. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.</p>	<p>v. sanzioni previste articoli sopra riportati: art. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.</p>
<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.</p>	<p>v. sanzioni previste articoli sopra riportati: art. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.</p>	<p>v. sanzioni previste articoli sopra riportati: art. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.</p>
<p>3. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano, se del caso, sottoposte a sanzioni o misure aggiuntive.</p>	<p>Artt. 29, 31, 32, 32 bis, 35, 35 bis codice penale D.Lgs. 235/2012: artt. 1, 4, 6, 7</p>	



--	--	--



--	--	--



<i>Articolo 6</i>		
Circostanze aggravanti		
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:		
a) il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o		Anche a prescindere dall'esistenza nel nostro ordinamento delle aggravanti di cui agli articoli 61-bis e 416-bis.1 cod. pen., l'introduzione della circostanza aggravante di cui al paragrafo 1, lett. a) non appare necessaria, tenuto conto della seconda parte del considerando 15 della direttiva ("Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (2) o i reati commessi da una persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell'esercizio della sua attività professionale sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.") e della attuale previsione nell'ordinamento nazionale di fattispecie di reato associative, tra cui quelle punite dall'art. 416 c.p. e dall'art. 416 bis



		cod. pen. Dunque, nel caso di delitto di riciclaggio commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale sarebbe comunque configurabile un concorso di reati, tale da determinare una pena in concreto più alta rispetto a quella irrogabile per il solo delitto di riciclaggio.
b) l'autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell'esercizio della sua attività professionale.	v. sopra artt. 648 bis, comma 2, 648 ter, comma 2, 648 ter.1, comma 5	v. sopra art. 648 comma 4 c.p.
2. Gli Stati membri possono stabilire che, in relazione ai reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:		Intervento non attuato in quanto discrezionale
a) i beni riciclati hanno un valore considerevole; o	Art. 61, n. 7, c.p.	
b) i beni riciclati provengono da uno dei reati di cui all'articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h).		
<i>Articolo 7</i>		
Responsabilità delle persone giuridiche		
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su qualsiasi delle seguenti basi:	D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: artt. 5, 7, 25 octies, 36	
a) un potere di rappresentanza della persona giuridica;		



<p>b) la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; o</p>		
<p>c) la facoltà di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.</p>		
<p>2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 a vantaggio di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.</p>	<p>D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: art. 6</p>	
<p>3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4.</p>	<p>La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, oltre ad essere autonoma, è aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale. Il coinvolgimento della persona fisica – autrice del reato – è essenziale e resta necessario per la configurazione della suddetta responsabilità amministrativa</p>	
<p><i>Articolo 8</i></p>		
<p>Sanzioni applicabili alle persone giuridiche</p>		
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell'articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:</p>	<p>Sez. II del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: artt. 9 e segg. circa le sanzioni in genere</p>	



a) esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;		
b) esclusione temporanea o permanente dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;		
c) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;		
d) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;		
e) provvedimenti giudiziari di liquidazione;		
f) chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.		
<i>Articolo 9</i>		
Confisca		
<p>Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confiscino, in conformità della direttiva 2014/42/UE, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.</p>	<p>Artt. 648 quater, 240 bis, 493-ter codice penale, D.Lgs. 231/2001: artt. 19 e 25 octies Legge 146/2006: art. 3 (ora 61 bis c.p.) e 11.</p> <p>Art. 240 bis codice penale Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché</p>	<p>Art. 240 bis codice penale Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-</p>



dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 493-*ter*, 512-*bis*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la

octies, primo comma, 493-*ter*, 512-*bis*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

	disponibilità, anche per interposta persona.	
<i>Articolo 10</i>		
Giurisdizione		
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:		
a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;	Art. 6 codice penale	
b) l'autore del reato è un suo cittadino.	<p>Art. 9 ("Delitto comune del cittadino all'estero") codice penale</p> <p>Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.</p> <p>Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la</p>	<p>Art. 9 ("Delitto comune del cittadino all'estero") codice penale</p> <p>Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.</p> <p>Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.</p> <p>Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela</p>



	richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis.	della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321, e 346-bis, 648 e 648 ter.1.
2. Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio quando:		Intervento non attuato in quanto discrezionale
a) l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio;		
b) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio.		
3. Se un reato di cui agli articoli 3 e 4 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali sia legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l'autore del reato, al fine di accentrare l'azione penale in un unico Stato membro.		Con il Decreto legislativo 15.2.2016, n. 29 è stata attuata la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, introducendo nell'ordinamento interno un meccanismo di cooperazione tra Stati UE finalizzato alla preliminare verifica in ordine all'esistenza di procedimenti penali paralleli in due o più Stati, per gli stessi fatti e nei confronti della medesima persona, e disciplinando gli effetti che ne derivano
Si deve tenere conto dei seguenti fattori:		
a) il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;		
b) la cittadinanza o la residenza dell'autore del reato;		



c) il paese d'origine della vittima o delle vittime; e		
d) il territorio in cui è stato rinvenuto l'autore del reato.		
Se del caso, e conformemente all'articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.		
<i>Articolo 11</i>		
Strumenti investigativi		
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.	Art. 266 e 267 c.p.p.	
<i>Articolo 12</i>		
Sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI		
L'articolo 1, lettera b), e l'articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI sono sostituiti in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI di cui al primo comma si intendono fatti alla presente direttiva.		



<i>Articolo 13</i>		
Recepimento		
<p>1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 dicembre 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>		
<p>2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</p>		
<i>Articolo 14</i>		
Relazione		



<p>Entro il 3 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.</p> <p>Entro il 3 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, come anche il suo impatto sui diritti e le libertà fondamentali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se necessario, una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri.</p>		
<p><i>Articolo 15</i></p>		
<p>Entrata in vigore</p>		
<p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		
<p><i>Articolo 16</i></p>		
<p>Destinatari</p>		
<p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati</p>		

